



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. BORSELLINO”

Via Pastore, 32 – 56023 NAVACCHIO (PISA)

Tel. 050/776155 – fax 050/778888

E-mail: piic840002@istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“LUIGI RUSSO”

A.S. 2018 /2019

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

(Delibere del Collegio dei docenti in seduta plenaria, riunitosi in data 19 marzo 2018)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L. n.62 del 13 aprile 2017 e D.M. n.741 del 3 ottobre 2017

Articolo 5 (D.L. 62/2017)

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

COMMA 1

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Altri riferimenti normativi: Art. 10 D.L. n. 59 del 19 febbraio 2004, Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e C.M. n. 20, 4 marzo 2011,

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Deroghe

- *motivi di salute, adeguatamente documentati;*
- *terapie o cure programmate;*
- *partecipazione ad attività sportive agonistiche con federazioni, riconosciute dal C.O.N.I.;*
- *problematiche familiari o personali, disagio socio-economico: famiglie prese in carico dai servizi sociali o, alunni/e le cui relazioni sono in possesso alla scuola;*
- *adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.*

Oltre ai limiti e deroghe stabilite dal decreto e dalle norme applicative, di seguito vengono espressi i criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

Criteria che legittimano la deroga al limite stabilito dalla Normativa vigente

- **alunni/e stranieri/e giunti/e in Italia in corso d'anno;**
- **alunni/e per i/le quali è stato definito un percorso con attività didattiche personalizzate;**
- **presenza di almeno una valutazione in ogni disciplina;**
- **valutazione positiva dell'opportunità di proseguire il percorso scolastico.**

Tutte le assenze o problematiche, rientranti nelle deroghe, dovranno essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti.

Criteria di AMMISSIONE alla classe successiva

Il Collegio ha deliberato quanto segue:

è possibile essere ammesse/i anche in presenza di insufficienze, in considerazione dei seguenti criteri:

- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- proficua partecipazione a progetti, corsi o laboratori opzionali promossi dall'Istituzione Scolastica;
- partecipazione a corsi di recupero e/o potenziamento previsti nel P.T.O.F.;
- comportamento generalmente corretto;
- inefficacia della ripetenza.

Criteria di NON AMMISSIONE alla classe successiva

Il Collegio ha deliberato i seguenti criteri in merito alla NON ammissione:

- parziale o mancata acquisizione dei requisiti minimi, stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa;
- mancato o scarso miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- valutazione negativa circa il proseguimento proficuo nella classe successiva;
- disinteresse verso le proposte scolastiche;
- scarsa partecipazione al dialogo educativo con scarsi risultati;
- irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola;
- frequenza irregolare alle lezioni;
- comportamento non aderente alle indicazioni del Regolamento d'Istituto.

Il Consiglio di Classe terrà conto anche delle ripetenze e di eventuali percorsi didattici personalizzati.

AMMISSIONE all'Esame di Stato

Criteria per la formulazione del giudizio di idoneità

Premessa

A partire dall'anno scolastico 2017/2018, il voto di ammissione ha un peso, determinato in percentuale, del 50% sul voto dell'esito conclusivo dell'Esame; la normativa vigente definisce inoltre i seguenti requisiti:

*D.M. 741/2017 Articolo 2
(Ammissione all'esame dei candidati interni)*

“In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;*
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.”*

Il Collegio ha deliberato i seguenti criteri:

- la determinazione del giudizio di ammissione all'Esame (**giudizio di idoneità**), sarà effettuata tenendo conto del percorso svolto nei due anni precedenti e della media aritmetica del II quadrimestre, arrotondata all'unità.
- l'arrotondamento avviene attraverso la seguente modalità: ogni frazione di 0,50 sarà arrotondato alla cifra superiore.

In ogni caso è possibile:

- essere ammesse/i anche in presenza di insufficienze in considerazione dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.
- in caso di frazioni di voto inferiore a 0,50, il Consiglio di classe potrà assegnare **un punteggio ulteriore** tenuto conto dei miglioramenti nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla situazione di partenza. Questo aspetto sarà messo a verbale dal Consiglio medesimo, secondo il criterio di crescita o maturazione avvenuta durante il percorso scolastico dell'alunno/a.

Per le deroghe ai $\frac{3}{4}$ della frequenza, il Collegio applica quando precisato dalla normativa vigente e già definito per l'ammissione alla classe successiva:

- motivi di salute, adeguatamente documentati;
- terapie o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche con federazioni, riconosciute dal C.O.N.I
- problematiche familiari o personali, disagio socio-economico: famiglie prese in carico dai servizi sociali o, alunni/e le cui relazioni sono in possesso alla scuola;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Criteri deliberati che legittimano la deroga al limite stabilito dalla Normativa vigente:

- alunni/e stranieri/e giunti/e in Italia in corso d'anno;
- alunni/e per i/le quali è stato definito un percorso con attività didattiche personalizzate;
- presenza di almeno una valutazione in ogni disciplina;
- valutazione positiva dell'opportunità di proseguire il percorso scolastico.

Tutte le assenze o problematiche, rientranti nelle deroghe, dovranno essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti.

NON AMMISSIONE all'Esame di Stato

Per quanto riguarda la Non ammissione all'Esame di Stato il Collegio ha deliberato i seguenti criteri:

- parziale o mancata acquisizione dei requisiti minimi, stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa;
- mancato o scarso miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- valutazione negativa circa il proseguimento proficuo nel percorso formativo;
- disinteresse verso le proposte scolastiche;
- scarsa partecipazione al dialogo educativo con scarsi risultati;
- irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola;
- frequenza irregolare alle lezioni;
- comportamento non aderente alle indicazioni del Regolamento d'Istituto.

Il Consiglio di Classe analizzerà inoltre se gli obiettivi programmati non sono stati ancora raggiunti in misura sufficiente e se vi sono le condizioni perché ciò possa avvenire con il prolungamento del percorso formativo.